

COMUNE DI NOVI LIGURE

VERIFICA PERIODICA SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE AL 31/12/2023

1. Inquadramento normativo

In attuazione della Legge delega sul mercato e la concorrenza del 5 agosto 2022, n. 118, è stato pubblicato il **Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201**, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, avente ad oggetto il *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*.

Il D.lgs. n. 201/2022 riprende quanto già definito nella legge delega ed ha portata generale, indicando l'ambito di applicazione e il contenuto delle attività da qualificare come servizio pubblico locale.

Per quanto di interesse si segnalano i seguenti articoli:

- art. 2, comma 1 (lett. c e d) con cui sono definiti i servizi pubblici locali di rilevanza economica e quelli a rete: lettera c) **«servizi di interesse economico generale di livello locale»** o **«servizi pubblici locali di rilevanza economica»**: *i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;* lettera d) **«servizi di interesse economico generale di livello locale a rete»** o **«servizi pubblici locali a rete»**: *i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente;*
- art. 4 con cui si attribuisce al decreto la prioritaria gerarchia tra le diverse norme in materia di servizi pubblici, anche settoriali se esistenti (*“le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrano le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse”*);
- art. 10 con cui è prevista la facoltà per gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che sono ritenuti necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali. In questo caso, i servizi sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali. La deliberazione di istituzione del servizio deve dare conto degli esiti dell'istruttoria e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione;
- art. 30 con cui è prevista la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica che deve essere contenuta in un'apposita relazione da aggiornare annualmente contestualmente alla revisione periodica delle società partecipate prevista dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (*“Testo unico delle società partecipate”*); la relazione dovrà evidenziare, per ogni servizio affidato, *“il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio, e del rispetto degli obblighi previsti dal contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9”* e *“... la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.”*;
- art. 31 che disciplina gli obblighi di pubblicazione degli atti, dei provvedimenti di affidamento e dei contratti di servizio sul sito istituzionale dell'ente e di trasmissione ad ANAC per la pubblicazione, sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata **«Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL»**.

La presente relazione contiene pertanto l'analisi ricognitoria di cui al citato art. 30 dei **servizi pubblici locali**

di rilevanza economica affidati ed erogati sul territorio comunale che per loro natura sono in grado di garantire uno sviluppo sociale della comunità (miglioramento delle esigenze della comunità) nell'ottica della creazione di valore per la collettività.

2. La rilevazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

La verifica periodica prevista dall'art. 30 richiede di analizzare il contesto di riferimento, con particolare attenzione alla tipologia di servizio pubblico affidato, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

A tal fine, l'analisi volta all'individuazione dei servizi a rilevanza economica, a rete e non a rete, condotta dai Responsabili del Servizio competenti per materia, ha prodotto il seguente quadro:

N.	Servizio Pubblico Locale	Tipologia di servizio	SPL a rilevanza economica	Soggetto a rilevazione	Rilevatore (ente affidante)
1	Refezione scolastica	Non a rete	Sì	Sì	Comune
2	Trasporto scolastico *	Non a rete	Sì	Sì	Comune
3	Asilo nido	Non a rete	Sì	Sì	Comune
4	Servizi cimiteriali	Non a rete	Sì	No (in economia)	
5	Luci votive	Non a rete	Sì	No (in economia)	
6	Rifiuti	A rete	Sì	Sì	C.S.R. (consorzio di comuni)
7	Distribuzione gas naturale	A rete	Sì	Sì	Comune
8	Servizio idrico integrato	A rete	Sì	Sì	Ato 6 alessandrino
9	Trasporto Pubblico Locale	A rete	Sì	Sì	AMP (Agenzia per la Mobilità Piemontese)
10	Parcheggi *	Non a rete	Sì	No (in economia dal 1/4/2023)	
11	Gestione impianto natatorio	Non a rete	Sì	Sì	Comune
12	Gestione Teatro Romualdo Marengo	Non a rete	Sì	Sì	Comune

* servizio affidato a società partecipata, dichiarata fallita con sentenza del 12 gennaio 2023, in esercizio provvisorio fino al 30/3/2023

Relativamente ai servizi pubblici locali rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del MIMIT (DD n. 639 del 31 agosto 2023, l'analisi ha riguardato la gestione degli impianti sportivi. Il Dirigente competente per materia ha rilevato le risultanze di seguito esposte.

Il recente D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha introdotto una serie di disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, all'articolo 30, comma 1, è prevista una ricognizione periodica in capo all'ente affidante da cui si

rilevi il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi di contratto di servizio, anche tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9 del medesimo D. Lgs. 201/2022.

Ciò considerato, il settore Amministrativo, in quanto competente per la gestione degli impianti sportivi comunali redige il presente documento con riferimento appunto alle forme di affidamento degli impianti sportivi medesimi, limitando l'analisi degli impianti sportivi comunali a rilevanza economica c.d. anche "di interesse economico generale" così come individuati all'art. 1 del D. Lgs. 201/2022 che definisce l'ambito applicativo della disciplina a questi servizi, non anche a quelli c.d. "privi di interesse economico generale".

Tale ultima precisazione appare necessaria a delimitare i contorni del presente documento in quanto l'Amministrazione Comunale è proprietaria di innumerevoli impianti sportivi dei quali tuttavia alcuno appare avere una potenziale rilevanza economica.

Ciò nonostante tutte le procedure di affidamento dei rapporti convenzionali oggi in essere sono state effettuate ai sensi del codice dei contratti pubblici – a prescindere da preventive verifiche sulla sussistenza o meno delle condizioni di effettiva rilevanza economica – in ragione di una interpretazione stringente che veniva data dall'Ufficio dell'art. 164, co. 3, del D. Lgs. 50/2016; interpretazione tale per cui i servizi non economici di interesse generale non rientrando nell'ambito di applicazione della Parte del codice dedicata alle concessioni sarebbero stati, pertanto, da assoggettare (senza possibili alternative ad una gestione diretta) al regime di affidamento dell'appalto pubblico parimenti disciplinato in punto di procedura dalla Parte II del medesimo Codice Appalti.

Sul punto tuttavia la recente giurisprudenza amministrativa (da ultimo il Consiglio di Stato, sez. V, 18/08/2021 n. 5915), confermando l'ammissibilità di procedure di affidamento pur ad evidenza pubblica ma esulanti dalla disciplina eurounitaria in materia di appalti pubblici, per gli impianti sportivi privi di rilevanza economica, ha chiarito che:

"[OMISSIS] Il servizio di interesse generale è "non economico" ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 del Codice dei contratti pubblici quando non può essere fonte di remunerazione perché il mercato non è in grado o non è interessato a fornire le prestazioni che ne sono oggetto. Per gli impianti sportivi si è chiarito in giurisprudenza che la redditività "deve essere apprezzata caso per caso, con riferimento alla soluzione organizzativa prescelta dall'ente locale per soddisfare gli interessi della collettività, alle specifiche modalità della gestione, ai relativi costi ed oneri di manutenzione, alla struttura tariffaria (libera od imposta) per l'utenza, alla disciplina delle quote sociali, alla praticabilità di attività accessorie etc." (così Cons. Stato, V, n. 858/21 citata).

[OMISSIS] per l'affidamento degli impianti sportivi aventi rilevanza economica, si segue il già detto modello della concessione di servizi, ai sensi dell'art. 164, comma 2, e dell'art. 3, comma 1, lett. vv), del Codice dei contratti pubblici; per l'affidamento degli impianti non aventi rilevanza economica si segue il modello della concessione strumentale di bene pubblico ovvero della relativa gestione, sottratta all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, in coerenza con la previsione dell'art. 164, comma 3, a meno che l'ente locale non preferisca fare ricorso all'appalto di servizi ai sensi degli artt. 140 e seg. dello stesso Codice (cfr. Cons. Stato, V, n. 858/2021, che richiama la delibera ANAC 14 dicembre 2016, n. 1300)."

In tema, alla luce delle disposizioni del d.lgs. 50/2016 è necessario distinguere tra impianti con rilevanza economica ed impianti privi di rilevanza economica. Laddove gli impianti sportivi con rilevanza economica sono quelli la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito, mentre gli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono quelli la cui gestione non ha tali caratteristiche e va quindi assistita dall'ente (Delibera ANAC 1300 del 4.12.2016).

E' necessario distinguere, in altre parole, tra servizi che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa, cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire, da quelli che, pur essendo di pubblica utilità, rientrano in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette all'impresa di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici.

La gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica è quindi quella che va assistita dall'ente pubblico, poiché la gestione non è in grado di sostenersi da sola. Quella degli impianti sportivi con rilevanza economica è invece quella che è in grado di sostenersi e di produrre reddito.

Nel settore sportivo sussistono diverse tipologie di impianti, distinte per bacino d'utenza, per grandezza, per attività alle quali sono deputati; pertanto la redditività di un impianto sportivo deve essere valutata caso per caso, con riferimento ad importanti elementi come costi, modalità di gestione, tariffe per l'utenza, attività praticate e a tutto quanto può essere utile a determinarne la produttività.

Alla luce della univoca interpretazione sopra riportata l'Ufficio ha ritenuto di riportare l'insieme degli impianti ad oggi affidati ad un unico gestore come fosse l'intero complesso degli impianti come privi di una rilevanza economica in considerazione dello stato degli impianti sportivi del Comune di Novi e a maggior ragione in virtù della deliberazione della Giunta Comunale n. 271 del 19/11/2024 che ha definito tutti gli impianti sportivi in proprietà come privi di valenza economica.

Per quanto riguarda i servizi di illuminazione pubblica e di manutenzione strade, immobili e verde pubblico, ancorché ritenuti rilevanti ai fini della definizione dell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 30 del D.Lgs 201/2022 da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM - atto di segnalazione 1999/2024), l'esito della ricognizione ha definito tali servizi come strumentali all'attività di governo del territorio, che garantisce un beneficio diffuso per la collettività di riferimento.

3. I servizi pubblici locali censiti: schede di dettaglio.

Si riportano di seguito le schede implementate dai Dirigenti Responsabili di Servizio competenti per materia.

1	REFEZIONE SOLASTICA
CONTESTO DI RIFERIMENTO	
Oggetto dell'affidamento	
Servizio di refezione scolastica erogato sia attraverso personale comunale che attraverso un contratto di Appalto dal 1/7/2023 al 31/12/2025	
Importo dell'affidamento	
2.904.000,00 euro	
Tipologia dell'affidamento	
Appalto di servizi	
Modalità di affidamento	
Per la gestione indiretta: affidamento tramite procedura a evidenza pubblica (d.lgs. 201/2022, art. 14, comma 1, lett. a)	
Durata dell'affidamento	
<ul style="list-style-type: none"> - Precedente affidamento: in scadenza il 30/6/2023 - Attuale affidamento: 30 mesi con possibilità di rinnovo: Il servizio ha avuto inizio il 1° luglio 2023 con una scadenza prevista il 31/12/2025 	
Contesto giuridico	
<ul style="list-style-type: none"> • D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 63 "Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107" • D.M. 10 marzo 2020 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva" • Capitolato Speciale di gara approvato con Deliberazione di Giunta Commissariale n. 12 del 28/7/2022 	
Indicatori	
Per il servizio non sono stati definiti indicatori ex artt. 7 e 8 D. Lgs. 2021/2022.	

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Caratteristiche del servizio

Il servizio di refezione scolastica prevede sia una gestione diretta in economia con la preparazione dei pasti nella cucina ubicata presso la scuola comunale Zucca attraverso l'erogazione di pasti ai bambini e al personale docente e non docente delle scuole dell'infanzia (comunali e statali) e primarie del Comune di a cura di una impresa di ristorazione collettiva individuata a seguito di procedura di gara; i pasti sono preparati sulla base di menù predisposti dall'Ufficio Refezione del Comune. Il corrispettivo del servizio è per i nidi comunali compreso nella tariffa del servizio, mentre nel caso della gestione indiretta il corrispettivo è determinato in base alla fascia ISEE di appartenenza del nucleo familiare dell'alunno. Le attività previste dal contratto di servizio per la gestione indiretta sono le seguenti:

- fornitura delle derrate alimentari secondo il piano previsto per la preparazione del menù, la fornitura di tutto il vettovagliamento per il consumo del pasto nei diversi plessi scolastici interessati; trasporto e consegna dei pasti ai terminali di consumo mediante il sistema del legame fresco-caldo in multi porzione e successivo ritiro dei contenitori dei pasti per il lavaggio (prestazione secondaria);
- servizio di refettorio consistente in: preparazione e apparecchiatura dello spazio mensa e/o refettorio, porzionatura nei piatti e distribuzione dei pasti a tavola, sgombero, riordino e pulizia dei locali di consumo del pasto, degli arredi e di tutto quanto utilizzato per l'esecuzione del servizio di somministrazione dei pasti agli utenti, ivi compresi, se presenti, apparecchi per erogazione acqua con apposite brocche o bottiglie di plastica".

Le operazioni di quantificazione quotidiana del numero di pasti, nonché il controllo sulla regolarità e la qualità del servizio sono svolte dall'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune attraverso l'attività dei cuochi che sono dipendenti comunali, unitamente all'approvvigionamento delle derrate per le cucine comunali. Il numero dei pasti erogati nel 2023 è pari a 187.928

Per garantire l'igiene degli addetti, dei luoghi di produzione e dei terminali di consumo, nonché la sicurezza degli alimenti sono state definite apposite procedure e prescrizioni sia per il personale direttamente gestito che per quello della ditta aggiudicataria. Le disposizioni per la gestione indiretta sono contenute nel capitolato di gara – titoli da VI a XIII:

Titolo VI: Menù e grammature

Titolo VII: Caratteristiche delle derrate alimentari

Titolo VIII: Igiene della produzione e tecnologia di manipolazione

Titolo IX: Confezionamento, trasporto e distribuzione

Titolo X: Igiene degli impianti e dei locali del centro di cottura e dei terminali di consumo

Titolo XI: Personale

Titolo XII. Controllo qualità e conformità del servizio

Titolo XIII: Norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Il servizio di refezione scolastica è assunto in via esclusiva dal Comune essendo il fabbisogno interamente soddisfatto dall'erogazione pubblica: in parte con la gestione diretta, in parte con un contratto di appalto aggiudicato nel rispetto delle regole di concorrenza ad imprese operanti nel campo della ristorazione collettiva. La presenza pubblica assicura il soddisfacimento della domanda in termini di accessibilità totale (sia fisica che economica) al servizio oltre che non discriminazione, qualità e sicurezza. A riprova di ciò depongono sia la messa a punto di menù diversi per motivi di salute, etico-religiosi, etc. senza alcun onere aggiuntivo, sia tariffe a carico dell'utenza definite in base al valore ISEE del nucleo familiare.

Obiettivi finali del servizio:

- Erogazione di un servizio di qualità dal punto di vista degli alimenti, dei menù proposti, del personale addetto e della sicurezza igienico-ambientale dei centri di cottura e dei terminali di consumo
- Rispetto dei parametri previsti dai CAM di cui al D.M. 10 marzo 2020 in termini di % di prodotti di filiera corta e/o a Km zero

Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni

L'obbligo di servizio pubblico è connaturato alla esigenza di assicurare la fruizione di un pasto di qualità ad un prezzo accessibile ai bambini e alunni che frequentano i servizi educativi e scolastici nel territorio comunale pratese. La produzione della maggiore quantità di pasti è affidata ad un soggetto esterno individuato sul mercato. Nonostante queste sue caratteristiche che porterebbero a concludere per la sua rilevanza economica il servizio di refezione scolastica del Comune è un servizio privo di redditività intesa come redditività anche solo potenziale, cioè come la possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un corrispettivo economico nel mercato.

La percentuale di copertura dei costi del servizio, pur essendo particolarmente alta se paragonata a quella di altri servizi pubblici di interesse locale, oscilla intorno ad un valore medio inferiore al 50%

La garanzia di efficienza del sistema messo a punto si basa da un lato sul riconoscimento del corrispettivo economico all'impresa fissato in sede di gara, dall'altro sul sostegno economico nei confronti delle famiglie che fruiscono del servizio. Il sostegno è erogato in base al valore ISEE del nucleo familiare partendo da una tariffa intera. Le tariffe sono approvate annualmente dalla Giunta e prevedono una quota fissa mensile e una quota variabile basata sul numero dei pasti consumati nel mese. Trattandosi di sostegno economico alle famiglie e non all'impresa le compensazioni sono pienamente conformi alla disciplina europea sugli aiuti di stato.

Monitoraggio

Il monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi previsti dal contratto e dal Capitolato Speciale di gara è costante da parte del Comune, che si riserva la possibilità di effettuare sopralluoghi, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare la conformità del servizio fornito dalla Ditta Aggiudicataria alle prescrizioni di legge e alle condizioni contrattuali. I controlli effettuati dai tecnici incaricati della vigilanza dall'A.C. si articolano in a) controlli a vista del servizio; b) controlli analitici; 3) Controlli dell'aspetto organolettico dei pasti forniti.

Durante i controlli, i tecnici incaricati dall'A.C. potranno effettuare prelievi di campioni alimentari crudi, semilavorati e cotti, tamponi ambientali etc., che verranno sottoposti ad analisi di laboratorio.

ELEMENTI NECESSARI alla relazione annuale di cui all'art. 30 Dlgs 201/2022

<i>Soggetto affidatario</i>	Fino al 30/6/2023: Dussmann Service s.r.l. (cessionaria di ramo d'azienda ad appalto in Corso da Alessio S.p.A. in qualità di prima affidataria) Dal 1/7/2023: Dussmann Service s.r.l.
<i>Attività svolta (oggetto sociale)</i>	Art. 3 atto costitutivo: Oggetto "[...] refezione, [...]"
Concreto andamento del servizio affidato dal punto di vista economico (negli ultimi tre anni)	N. utenti nel triennio: 534.216 Costo annuo pro capite del servizio: euro 868,80
Rappresentazione della situazione dal punto di vista della qualità del servizio	La qualità del servizio rilevata attraverso le riunioni periodiche con la commissione mensa non hanno presentato particolare criticità
Situazione rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio	Gli obblighi previsti dal contratto di servizio risultano sostanzialmente rispettati
Oneri annuali a carico dell'ente per l'erogazione del servizio	(impegnato 2023): euro 968.000,00
Situazione rispetto agli indicatori di cui agli articoli 7 e 8 del Dlgs 201/2022 (vedi allegato 02)	Per il servizio non sono stati definiti indicatori ex artt. 7 e 8 D. Lgs. n. 201/2022

CONTESTO DI RIFERIMENTO		
Oggetto dell'affidamento		
<p>Il servizio di trasporto ordinario è rivolto agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia (statali e comunali) e primarie del Comune di Novi Ligure. Il servizio di norma è erogato nelle zone della città con meno servizi di trasporto pubblico locale e, per ottimizzare le risorse disponibili, è erogato nell'ambito dello stradario di riferimento del richiedente.</p> <p>Il servizio trasporto per alunni con disabilità riguarda invece le scuole dell'infanzia (statali e comunali), le primarie e le secondarie di primo grado. Non vi sono vincoli di stradario nell'erogazione del servizio ma percorsi personalizzati.</p>		
Importo dell'affidamento		
Euro 82.585,80 periodo 01/01/2023-31/03/2023 dal 01/04/2023-30/06/2024 Euro 151.023,90		
Tipologia dell'affidamento		
Appalto		
Modalità di affidamento		
Affidamento tramite procedura a evidenza pubblica (D. Lgs. 201/2022, art. 14, comma 1, lett. a)		
Durata dell'affidamento		
18 mesi		
Contesto giuridico		
<p>Normativa nazionale di settore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. (Codice della strada) - D.M. 18 aprile 1977 (caratteristiche costruttive degli autobus) e successive modifiche e integrazioni; - D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche e integrazioni; - D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e successiva circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 23 del 11.3.1997 - D. Lgs. 22.12.2000 n. 395 e Regolamento attuativo D.M. 161 del 28.04.2005 (in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada); - Legge 218 del 01.08.2003 (disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) - Regolamento CE 1071/2009 - D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 63 "Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107" - Capitolato Speciale di gara approvato con DD n. 969 del 03/05/2022 		
Indicatori		
Gli indicatori di qualità pubblicati sul portale ANAC – Autorità nazionale anticorruzione ex artt. 7 e 8 del d.lgs. 201/2022 applicabili al servizio in oggetto sono i seguenti:		
Qualità contrattuale		
Descrizione indicatore	Tipologia indicatore	Risultanze
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	Le procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio sono definite e consultabili sulla pagina dedicata sul sito web del Comune di Novi. Dall'anno scolastico 2023-2024 le domande di ammissione al servizio sono presentate tramite procedura online nel mese di luglio/agosto. La domanda di

		ammissione è di norma presentata nel mese di luglio, fatta salva la possibilità di presentare domande fuori termine, fino alla fine del mese di aprile dell'anno successivo, tenendo conto che i tragitti sono già stati definiti.
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	Per le richieste presentate a luglio risposta entro il mese di settembre (entro 60 gg) Per richieste presentate in corso d'anno successivamente all'avvio del servizio: da 7gg a 14gg
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	Per variazione: entro 15gg Per cessazione: immediato
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	Per le richieste presentate a luglio risposta entro il mese di settembre (entro 60 gg) Per richieste presentate in corso d'anno successivamente all'avvio del servizio: da 7gg a 14gg
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	Entro 30 gg
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	Entro 30 gg
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	Durante la fascia oraria di servizio.
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	Quotidiano
Carta dei servizi	quantitativo	Non disponibile
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	Il pagamento è mensile e prevede una quota fissa ed una variabile calcolata su valore ISEE. Per le rateizzazioni in caso di oggettiva difficoltà nel rispetto della scadenza è prevista l'applicazione di apposite regole definite dal Comune di Prato per tutte le entrate di competenza
Qualità tecnica		
Descrizione indicatore	Tipologia indicatore	Risultanze
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	Creazione struttura percorsi e controllo tempi tragitti
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	Raccolta documentazione su mezzi e attrezzature prima dell'attivazione del servizio
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	Non disponibile – I controlli previsti dal Capitolato speciale di gara vengono effettuati in qualsiasi momento ritenuto opportuno

Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	Raccolta della relativa documentazione prima dell'attivazione del servizio.
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	Servizio dedicato individuale con mezzi idoneamente attrezzati
Altri indicatori	qualitativo e/o quantitativo	A discrezione dell'ente
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico		
Descrizione indicatore	Tipologia indicatore	Risultanze
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	Applicazione esenzione sulla scorta della relazione sociale
Accessi riservati	quantitativo	Applicazione delle tariffe agevolate deliberate dalla Giunta per l'anno 2023
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	qualitativo e/o quantitativo	Non disponibile

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
<p>Caratteristiche del servizio</p> <p>Le vigenti normative in materia pongono in capo ai Comuni una serie di obblighi inerenti il riconoscimento ed il godimento del diritto allo studio e il funzionamento delle scuole materne e della scuola dell'obbligo. Il servizio di trasporto scolastico sul territorio comunale è tra i servizi che i Comuni sono obbligati ad organizzare ed effettuare ai sensi della normativa citata nel riquadro del contesto giuridico di cui sopra. A seguito dell'approvazione del D. Lgs. 201/2022 il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi un servizio pubblico locale, di rilevanza economica, per vari fattori tra cui: il fine sociale perseguito che in questo caso coincide con l'agevolazione del diritto allo studio degli studenti delle fasce di età più piccole, la suscettibilità del servizio ad essere svolto sul mercato a condizioni differenti in termini di qualità, accessibilità e continuità nel tempo, ed infine il corrispettivo economico della società erogatrice del servizio nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.</p> <p>Il servizio di trasporto scolastico del Comune si articola nel trasporto scolastico ordinario e nel trasporto disabili. Il primo consiste nel servizio di trasporto a scuola, a mezzo autobus con sorveglianza, degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia (statali e comunali) e primarie ubicate nel territorio del Comune di Novi Ligure; il secondo è un servizio su mezzo idoneo con accompagnatore rivolto agli alunni con disabilità certificata frequentanti le scuole fino al primo grado della scuola secondaria. Il servizio è svolto dal Comune di Novi Ligure attraverso contratto di appalto aggiudicato mediante una procedura ad evidenza pubblica a una ditta del settore trasporti, che ha, a sua volta, considerata la necessità di mezzi attrezzati, subappaltato il servizio disabili ad una organizzazione di volontariato. Le attività previste dal contratto per lo svolgimento del servizio sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasporto ordinario: trasporto con mezzi omologati degli utenti dai punti di raccolta, preventivamente individuati, al plesso scolastico, all'andata e dal plesso ai punti di riconsegna preventivamente individuati, al ritorno, e nel fornire personale per accompagnare e sorvegliare gli utenti ammessi al servizio secondo il piano di esercizio stabilito dall'Appaltatore in accordo con la stazione appaltante; - trasporto disabili: accompagnamento degli utenti diversamente abili e nel loro trasporto, con mezzi omologati, dalla residenza/domicilio indicato sulla richiesta del servizio, al plesso scolastico frequentato, all'andata e dal plesso scolastico alla residenza/domicilio al ritorno, secondo il piano di esercizio stabilito dall'Appaltatore in accordo con la stazione appaltante. <p>Nello svolgimento delle sopra indicate attività l'appaltatore deve assicurare un adeguato numero di mezzi e di personale e prevedere mezzi di scorta e personale per la sostituzione nella misura indicata dal Comune di Prato nel Capitolato Speciale di gara. Restano a carico del Comune di Novi Ligure le operazioni di iscrizione/ammissione al servizio, riscossione delle tariffe, organizzazione delle gite, gestione dei rapporti con l'utenza e dei reclami, nonché le operazioni di verifica e controllo sulla regolarità e qualità del servizio.</p>
Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni

- L'obiettivo previsto è garantire un servizio qualitativamente adeguato e ad un prezzo accessibile sotto il profilo dei seguenti standard:
- accessibilità alle informazioni (intesa come reperibilità ed esposizione delle informazioni inerenti il servizio);
- continuità del servizio (intesa come garanzia del servizio per tutto l'anno scolastico, anche in caso di imprevisti, fatte salve criticità che non ne consentano lo svolgimento in sicurezza quali particolari condizioni meteorologiche avverse);
- puntualità del servizio (intesa come rispetto del piano di trasporto e degli orari stabiliti)
- accessibilità del servizio (intesa come copertura del territorio comunale in relazione alla mobilità scolastica);
- sicurezza del servizio (intesa come professionalità del personale impiegato e nella costante manutenzione e pulizia dei mezzi utilizzati nell'appalto);
- affidabilità del servizio (intesa come assistenza degli alunni durante il trasporto e della sua qualità).

Il Comune di Novi Ligure garantisce la funzionalità e l'universalità del servizio attraverso compensazioni all'utenza calcolate sulla base del parametro ISEE del nucleo familiare. Trattandosi di sostegno economico alla famiglia e non all'impresa le compensazioni sono pienamente conformi alla disciplina europea sugli aiuti di stato. Le tariffe del servizio prevedono una quota fissa per il servizio di corsa semplice e di andata/ritorno ed una quota calcolata sulla base della fascia ISEE.

Il trasporto per gli alunni con disabilità (L. 104/92) è totalmente gratuito, previa accettazione da parte della famiglia della proposta di servizio (orari e modalità di svolgimento) comunicata dalla Pubblica Istruzione.

Il corrispettivo alla ditta appaltatrice per il servizio effettivamente reso è calcolato sulla scorta di prezzi di mercato tenuto conto del costo orario di servizio moltiplicato per il numero complessivo delle ore previste per il servizio nell'anno scolastico.

Monitoraggio

L'Amministrazione esercita le proprie funzioni di monitoraggio nell'ambito della gestione del servizio da parte dell'aggiudicatario oltre che funzioni di controllo e verifica.

Il monitoraggio attiene al rispetto degli standard sopra descritti nonché gli obblighi del Capitolato che riguardano la manutenzione e la pulizia dei mezzi, le norme di comportamento del personale in servizio, gli obblighi contrattuali che l'Appaltatore deve rispettare nei confronti del proprio personale nonché rispetto alla sicurezza sul lavoro ed agli obblighi assicurativi del personale e dei mezzi.

ELEMENTI NECESSARI alla relazione annuale di cui all'art. 30 Dlgs 201/2022

<i>Soggetto affidatario</i>	C.I.T. S.p.A. (società partecipata, soggetta a procedure concorsuali dal 13/5/2021, dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Alessandria del 12/1/2023, in esercizio provvisorio fino al 30/3/2023). Successiva cessione del ramo d'azienda relativo al servizio di trasporto alla società Bus Company s.r.l.
<i>Attività svolta (oggetto sociale)</i>	C.I.T. S.p.A.: Trasporto pubblico – parcheggi Bus Company s.r.l.: Art. 3 statuto: "[...] a1) servizi pubblici e privati, anche di linea, di trasporto terrestre passeggeri in aree urbane, suburbane, extraurbane, interregionali e internazionali; a2) servizi integrativi del trasporto pubblico; [...]"
<i>Tipo di partecipazione (C.I.T. S.p.A.)</i>	Primo livello
<i>Quota di partecipazione (C.I.T. S.p.A.)</i>	10,48%

Concreto andamento del servizio affidato dal punto di vista economico (negli ultimi tre anni)	<ul style="list-style-type: none"> - Numero medio utenti trasporto ordinario: 210 - Numero medio utenti trasporto disabili: 5 - Numero medio utenti scuola dell'obbligo: 210 - Numero medio utenti scuola dell'infanzia: 0 - Costo medio pro capite annuo calcolato sull'ultimo triennio (2020/21-2021/2022-2022/23) trasporto ordinario: € 1.221,46 - Costo medio pro capite annuo calcolato sull'ultimo triennio (2020/21-2021/2022-2022/23) trasporto disabili: € 1.221,46 - Il servizio ordinario viene svolto principalmente nelle zone sud ed ovest della città - Il servizio per utenti disabili copre l'intera area cittadina
Rappresentazione della situazione dal punto di vista della qualità del servizio	Non rilevato
Situazione rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio	Gli obblighi indicati nel contratto e Capitolato speciale di gara risultano al momento rispettati.
Oneri annuali a carico dell'ente per l'erogazione del servizio	(impegnato 2023): € 233.609,70
Situazione rispetto agli indicatori di cui agli articoli 7 e 8 del Dlgs 201/2022 (vedi allegato 02)	Si veda quanto riportato nel paragrafo "Indicatori"

3

ASILO NIDO

CONTESTO DI RIFERIMENTO	
Oggetto dell'affidamento	Erogazione del servizio di nido di infanzia del Comune di Novi Ligure: due strutture Nido Girasole e Nido Aquilone si aggiunge a questo servizio il servizio di accoglienza scolastica di pre e/o post scuola consiste nella possibilità per le famiglie di lasciare i propri figli presso il plesso scolastico frequentato rispettivamente prima dell'inizio e/o dopo il termine dell'orario scolastico ordinario
Importo dell'affidamento	Euro 692.389,66
Tipologia dell'affidamento	Appalto di servizi
Modalità di affidamento	Affidamento tramite procedura a evidenza pubblica
Durata dell'affidamento	periodo 1/9/2022 al 31/03/2025
Contesto giuridico	D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107
Indicatori	Per il servizio non sono stati definiti indicatori ex artt. 7 e 8 D. Lgs. 2021/2022.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Caratteristiche del servizio Il nido di infanzia è un servizio educativo che prevede l'affidamento quotidiano di bambine e bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni a figure professionali allo scopo di favorirne la crescita e la

<p>formazione con la presa in carico di vari bisogni del bambino da quelli fisici (igiene, cibo, riposo, cura e sorveglianza) a quelli ricreativi, espressivi e di socializzazione attraverso lo svolgimento di un progetto educativo consistente in attività educative, ludiche, laboratoriali e di prima alfabetizzazione.</p> <p>La permanenza dei bambini all'interno della struttura può essere a tempo corto, a tempo lungo o a tempo prolungato. I nidi di infanzia sono obbligatoriamente aperti nella fascia 7,30-16,30. L'orario di frequenza del bambino varia in base alle esigenze della famiglia. La permanenza oltre le 16,30 è un servizio aggiuntivo che viene attivato su richiesta della famiglia.</p> <p>L'offerta di nido di infanzia nel Comune di Novi Ligure si compone di nidi a gestione diretta comunale con utilizzo di proprie strutture e di proprio personale educativo che coordina il servizio mentre il personale educativo è fornito dalla cooperativa che in gestione il servizio presso le due strutture esistenti.</p> <p>Tutta la domanda di servizio è riconducibile al sistema posto in essere dall'ente pubblico; sistema in virtù del quale il Comune di Novi Ligure attualmente non raggiunge il parametro del 33% posto dal Trattato di Lisbona quale rapporto tra la popolazione residente in età 0-3 anni e quella frequentante il nido in quanto nel 2021 la percentuale è di 25,57% nel 2022 è 26,84%, nel 28,75%.</p> <p>Obiettivi finali previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimento standard quantitativi di copertura del servizio previsti dal parametro di Lisbona - Erogazione di un servizio qualitativamente omogeneo indipendentemente dalla titolarità pubblica o privata della struttura frequentata - Parità di trattamento nell'accesso al servizio
<p>Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni</p> <p>La garanzia di efficienza del sistema messo a punto si basa sul sostegno economico nei confronti delle famiglie che fruiscono del servizio. Il sostegno è erogato in base al valore ISEE del nucleo familiare. Le agevolazioni riconosciute agli utenti dei nidi privati hanno come valore di riferimento le tariffe comunali ovvero la quota di iscrizione e la tariffa massima prevista per ciascuna tipologia di frequenza.</p>

<p>Monitoraggio</p> <p>Il monitoraggio sul corretto adempimento da parte dei nidi privati degli obblighi derivanti dal convenzionamento con il Comune di Novi Ligure è attuato sia attraverso il Coordinamento pedagogico ed organizzativo del Comune il quale vigila sul rispetto dei parametri prescritti per il mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento (e conseguentemente dell'accreditamento/convenzionamento) sia attraverso una unità operativa amministrativa cui è affidata in toto la regia delle operazioni connesse ai benefici economici dalla richiesta, al controllo sul possesso dei requisiti, all'erogazione e all'eventuale revoca. Il monitoraggio è continuo.</p>
--

ELEMENTI NECESSARI alla relazione annuale di cui all'art. 30 Dlgs 201/2022	
<i>Soggetto affidatario</i>	A.T.I.: Le Pagine Cooperativa Sociale A.R.L. (Capogruppo/Mandataria) e Cooperativa Sociale Bluania a r.l. ONLUS E.T. (Mandante)
<i>Attività svolta (oggetto sociale)</i>	Statuto: "[...] servizi dedicati all'infanzia [...]"
Concreto andamento del servizio affidato dal punto di vista economico (negli ultimi tre anni)	N. medio di utenti nell'ultimo triennio (2021/2022/2023): 72 di cui media nidi comunali 72
Rappresentazione della situazione dal punto di vista della qualità del servizio	La qualità del servizio offerta è oggetto di uno specifico progetto di miglioramento che interessa le strutture comunali.
Situazione rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio	Gli obblighi indicati nel contratto di servizio risultano al momento rispettati.
Oneri annuali a carico dell'ente per l'erogazione del servizio	Impegnato 2023: 254.737,96 euro
Situazione rispetto agli indicatori di cui agli articoli 7 e 8 del Dlgs 201/2022 (vedi allegato 02)	Per il servizio non sono stati definiti indicatori ex artt. 7 e 8 D. Lgs. 2021/2022.

CONTESTO DI RIFERIMENTO	
Oggetto dell'affidamento	
<ul style="list-style-type: none"> - attività di distribuzione del gas naturale - attività di misura del gas naturale - attività di distribuzione, misura e vendita di altri gas distribuiti a mezzo di reti locali - attività diverse che comprendono, in via residuale, tutte le attività diverse da quelle elencate precedentemente 	
Importo dell'affidamento	
Euro 3.091.148,96	
Nelle more della gara d'ambito ATEM, importo totale canone di gestione reti introitato del Comune del 2010 al 2023	
Tipologia dell'affidamento	
Concessione - Art. 14 c. 7 D.lgs. 164/2000	
Modalità di affidamento	
<p>Diretto.</p> <p>L'art. 23, d.lgs. 93/2011, dispone che "le imprese di distribuzione del gas naturale che fanno parte di una impresa verticalmente integrata, devono essere indipendenti, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione." Pertanto, in data 11 novembre 2011 è stata costituita la società ACOS Reti gas s.r.l. a cui la capogruppo ha conferito il ramo d'azienda per l'attività di distribuzione gas.</p> <p>Il 13 luglio 2016 è stata modificata la denominazione sociale. In particolare, il primo comma dell'art. 1 dello Statuto: "La società è denominata ACOS Reti Gas s.r.l." è stato modificato dal seguente tenore letterale: "La società è denominata Reti s.r.l." in virtù della Delibera AEEGSI n.296/2015/R/com che ha introdotto il Testo Integrato di Unbundling Funzionale (TIUF), il cui Titolo V riguarda la separazione del marchio e delle politiche di comunicazione.</p>	
Durata dell'affidamento	
Ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/16) Reti s.r.l. si qualifica quale Gestore uscente, obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione fino alla decorrenza del nuovo Gestore.	
Contesto giuridico	
<p>La convenzione in data 30.11.1995 tra i Comuni di Novi Ligure ed Arquata Scrivia costituisce, ai sensi della L. 142/90, l'Azienda Consortile Acqua e Gas avente ad oggetto, tra gli altri, la gestione del servizio di distribuzione del gas.</p> <p>Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 29.10.1998 e successivo atto in data 5 novembre l'azienda, con decorrenza 1° gennaio 1999, viene trasformata in Società per Azioni ai sensi dell'art. 17, comma 51, della L. 15.05.1997 n. 127, e denominata ACOS S.p.A..</p> <p>L'esercizio da parte di ACOS S.p.A. dell'attività di distribuzione gas naturale sul territorio è disciplinato da un Contratto di Servizio approvato con determinazione dirigenziale del 2° Settore LL.PP. n. 124/768 del 05.07.2001, con scadenza al 31.12.2005, termine del periodo transitorio delle concessioni già in essere disposto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 164/2000.</p> <p>Con deliberazione del Consiglio Comunale di Novi Ligure n.188 del 10 marzo 2005 è stata accordata, ai sensi della Legge 23 agosto 2004 n. 239 art. 1, comma 69 la facoltà di proroga sino al 31 dicembre 2008 del periodo transitorio di cui all'art. 15 del D.Lgs. n.164/2000.</p> <p>Per effetto della citata deliberazione ACOS S.p.A. ha ottenuto di proseguire nella gestione, in esclusiva, del servizio pubblico locale di distribuzione del Gas naturale ai clienti finali nel territorio comunale sino al 31 dicembre 2008 e successivamente per effetto del disposto normativo di cui all'art. 14 comma 7 del D.Lgs. n. 164/2000.</p>	

A seguito di conferimento di ramo di azienda definito con deliberazione n. 161 del 28.12.2012 RETI Srl subentra a ACOS Reti Gas Srl, già ACOS SpA.

L'attuale gestore del servizio di distribuzione del gas è perciò da individuarsi in RETI Srl.

Per quanto concerne gli obblighi prestazionali di Reti Srl il contratto di servizio in essere prevede la distribuzione del gas, nonché le attività di progettazione e direzione lavori inerenti la realizzazione di nuove reti e impianti da utilizzarsi nella gestione del servizio.

Spetta altresì alla società, con onere a proprio carico, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, degli impianti e degli altri beni immobili utilizzati nella gestione del servizio.

RETI Srl è tenuta, inoltre, ad eseguire costanti controlli sulla tenuta delle reti e degli impianti e gli interventi di messa in sicurezza in caso di fughe di gas.

L'introito a favore del concessionario quale corrispettivo del servizio di distribuzione del gas e dei servizi accessori (allacci, spostamenti) è stabilito nelle tariffe definite a norma di legge.

Il rispetto dei livelli qualitativi del servizio è garantito mediante la previsione di informazioni periodiche.

La Società deve garantire altresì canali informativi che favoriscano il dialogo con gli utenti.

In questo contesto a partire dagli anni 2000 viene ad innestarsi la volontà del legislatore, sostenuta dalle indicazioni contenute nella legislazione comunitaria ed in particolare nella direttiva 2009/73/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo, di incrementare la concorrenza nel settore della distribuzione di gas naturale per migliorarne l'efficienza, la sicurezza e per contenerne i costi a carico dei consumatori finali.

La scelta del legislatore di obbligare gli Enti concedenti all'espletamento di un'unica gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in un ambito territoriale di dimensione superiore a quella comunale è motivata dalla volontà di garantire maggiori economie di scala, un aumento dell'efficienza operativa, dell'economicità e della concorrenza, oltre che un contenimento dei costi sia nella fase di svolgimento della gara che nell'erogazione del servizio per l'intera durata della concessione, pari a dodici anni.

Si richiama in proposito l'articolo 14 del D.lgs. del 23.05.2000, n. 164, che dispone che l'attività di distribuzione di gas naturale deve essere effettuata esclusivamente da soggetti diversi dagli Enti locali, restando in capo ai medesimi l'attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione.

L'art. 46 bis della Legge 29 novembre 2007, n. 222, nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, stabilisce che con decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e per i rapporti con le Regioni, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito AEEGSI), sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas previsto dall'articolo 14, comma 1.

Il DM 19 gennaio 2011 ha individuato quindi 177 ambiti territoriali minimi (ATeM) per garantire una più efficiente e concorrenziale erogazione del servizio e nell'Allegato 1 al DM 19 gennaio 2011 medesimo è stato individuato l'ATeM denominato "Alessandria 3 – Sud/Ovest" nel quale è stato inserito il Comune di Novi Ligure.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 28.04.2014 il Comune di Novi Ligure ha assunto, per delega espressa dei Comuni concedenti dell'ATeM Alessandria 3, il ruolo di Stazione appaltante nella procedura per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'art. 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007 n. 159.

Si richiama in proposito il Decreto 12 novembre 2011 n. 226 e ss.mm.ii. del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, recante: "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'art. 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007 n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222" e, successivamente, l'art. 1, comma 16, d.lgs. n. 145/2013 che prevede che "ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore [...] calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21

giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98”.

Il legislatore è intervenuto anche in data 22 maggio 2014, con apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che ha emanato le “linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”.

L’art. 5 del DM 226/2011 rubricato “Rimborso al gestore uscente nel primo periodo”, con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 20 maggio 2015, n.106 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 14 luglio 2015 ed entrato in vigore il 29 luglio u.s., è stato modificato in coerenza con le disposizioni di cui ai precedenti alinea.

Si ricorda la normativa ora citata è di fondamentale rilievo ai fini dell’indizione della gara in quanto il bando di gara deve riportare le modalità per regolare il valore di rimborso relativo alle immobilizzazioni ed il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa.

Il Comune di Novi Ligure ha avviato la procedura per la determinazione del valore di rimborso dell’impianto per la distribuzione del gas metano dovuto al Gestore uscente RETI srl avvalendosi della consulenza della Società Sciarra Srl, con sede a Crema, alla quale è stato affidato, con Determinazione del Dirigente Il n. 215/996 del 17.10.2014 l’incarico ad oggetto “assistenza al RUP per la predisposizione della documentazione del Comune di Novi Ligure per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas mediante la gara per l’ambito Alessandria 3”.

Ai fini della valutazione degli impianti di distribuzione del gas naturale si è dovuto dare applicazione all’art. 5, c.2 del D.M. n. 226/2011, come modificato dal D.M. n. 106/2015, che disciplina i casi in cui è previsto un termine di scadenza naturale dell’affidamento che supera la data di cessazione del servizio prevista nel bando di gara, prevedendo l’applicazione delle previsioni contenute nelle convenzioni o nei contratti in essere, conformemente a quanto previsto nell’art. 15, c.5 del D.lgs. n. 164/2000 s.m.i..

A questo corpo normativo tuttavia va ad aggiungersi il recente il DDL annuale per il Mercato e Concorrenza 2021, divenuto la legge 5 agosto 2022, n. 118.

L’art. 6 interviene sulle Concessioni di distribuzione del gas naturale. Obiettivo di questa nuova norma è di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas naturale di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l’effettuazione delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale.

La normativa da ultimo citata, secondo i commentatori, ha ulteriormente complicato il quadro normativo rendendo necessaria da parte di MiTE e ARERA una riforma del DM 226/2011 e necessariamente anche il D.Lgs. n. 164/2000.

Si sottolinea che dopo undici anni dalla previsione normativa, dato l’elevato rischio di contenzioso, sono state concluse solo otto gare sulle 177 previste (ridotte a 172 a seguito accorpamenti di 11 ATEM).

Il Comune di Novi Ligure sta pertanto monitorando l’evolversi del quadro normativo ai fini dell’indizione della gara.

Indicatori

Per il servizio sono stati definiti indicatori ex artt. 7 e 8 D. Lgs. n. 201/2022. Per il monitoraggio degli indicatori di qualità e sicurezza del servizio di distribuzione gas, la società Reti s.r.l. fa riferimento (obbligatoriamente) alle disposizioni dell’Autorità Energia Reti ed Ambiente – ARERA, in particolare al Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), Parte I - Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RQDG) approvato con deliberazione 569/2019/R/gas (vedi tabelle specifiche)

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Caratteristiche del servizio

- attività di distribuzione del gas naturale
- attività di misura del gas naturale
- attività di distribuzione, misura e vendita di altri gas distribuiti a mezzo di reti locali
- attività diverse che comprendono, in via residuale, tutte le attività diverse da quelle elencate

precedentemente

Obiettivi finali del servizio

Garantire la distribuzione del gas naturale all'utenza servita

Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni

Per quanto concerne gli obblighi prestazionali di Reti Srl il contratto di servizio in essere prevede la distribuzione del gas, nonché le attività di progettazione e direzione lavori inerenti la realizzazione di nuove reti e impianti da utilizzarsi nella gestione del servizio. Spetta altresì alla società con onere a proprio carico, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, degli impianti e degli altri beni immobili utilizzati nella gestione del servizio.

Reti s.r.l. è tenuta inoltre ad eseguire costanti controlli sulla tenuta delle reti e degli impianti e gli interventi di messa in sicurezza in caso di fughe di gas.

L'introito a favore del concessionario quale corrispettivo del servizio di distribuzione del gas e dei servizi accessori (allacci, spostamenti) è stabilito nelle tariffe definite a norma di legge

Monitoraggio

Il monitoraggio avviene sulla base di quanto disposto:

- dal Regolamento Comunale sui Controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazioni n. 37 del 5 ottobre 2015 e ss.mm. con particolare riferimento all'art. 6 comma 3
- dal Comitato per la governance
- dal sistema delle relazioni semestrali richieste ai Consiglieri di nomina comunale presso l'organo amministrativo della capogruppo Acos S.p.A..

ELEMENTI NECESSARI alla relazione annuale di cui all'art. 30 Dlgs 201/2022

<i>Soggetto affidatario</i>	Reti s.r.l. - già azienda municipalizzata (AMGA) poi divenuta azienda consortile acqua e gas (30/11/1995) e successivamente ACOS S.p.A. (decorrenza 1/1/1999). Successiva cessione ramo d'azienda e costituzione nuova società Acos reti gas s.r.l. (11/11/2011)
<i>Oggetto sociale</i>	Art. 3 Statuto: "[...] attività di distribuzione del gas naturale [...]"
<i>Tipo di partecipazione</i>	Secondo livello
<i>Società tramite</i>	Acos S.p.A.
<i>Quota di partecipazione (primo livello)</i>	64,31%
<i>Quota di partecipazione (società tramite)</i>	100%
<i>Quota di partecipazione indiretta</i>	64,31%
Concreto andamento del servizio affidato dal punto di vista economico (negli ultimi tre anni).	La gestione imprenditoriale del servizio affidata ha conseguito il raggiungimento di apprezzabili risultati nella realizzazione di servizi nel territorio, tenuto conto del completamento degli investimenti previsti dalla missione industriale per la quale RETI Srl è stata costituita, ovvero la metanizzazione del territorio.
Rappresentazione della situazione dal punto di vista della qualità del servizio	Il know-how e l'esperienza industriale acquisita possono garantire, nelle more dell'espletamento della gara, la continuità del servizio erogato secondo livelli qualitativi e di affidabilità che rispondono alle esigenze di efficienza ed efficacia.
Situazione rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio	Gli obblighi indicati nel contratto di servizio risultano al momento rispettati.
Oneri annuali a carico dell'ente per l'erogazione del servizio	Nessun onere.

Situazione rispetto agli indicatori di cui agli articoli 7 e 8 del Dlgs 201/2022 (vedi allegato 02)	Per il servizio sono stati definiti indicatori ex artt. 7 e 8 D. Lgs. n. 201/2022.
---	--

Vengono sintetizzati nello schema sotto riportato i principali indicatori di natura economico finanziaria e patrimoniale di Reti s.r.l. per il triennio 2021 – 2023:

Reti S.r.l.	31/12/2023	%	31/12/2022	%	31/12/2021	%
Valore della produzione	5.378.517	100%	5.327.877	100%	5.279.607	100,0%
Margine operativo lordo (M.O.L.)	1.541.917	29%	1.612.472	30%	1.809.071	34,3%
Reddito operativo (Ebit)	578.399	11%	643.515	12%	875.004	16,6%
Utile lordo d'esercizio	532.936	10%	655.770	12%	883.790	16,7%
Utile netto d'esercizio	377.957	7%	465.911	9%	637.165	12,1%
CN	14.603.570	100%	15.322.567	100%	15.613.790	100,0%
Patrimonio netto complessivo	17.420.595	119%	17.502.638	114%	17.666.727	113,1%
Posizione finanziaria netta	2.817.025	19%	2.180.071	14%	2.052.937	13,1%

Di seguito le tabelle contenenti gli indicatori di qualità e sicurezza del servizio di distribuzione gas (disposizioni dell'Autorità Energia Reti ed Ambiente – ARERA):

Livelli specifici di qualità commerciale del servizio di distribuzione

Indicatore	Livello specifico	% reti 2022	% reti 2023
Tempo massimo di preventivazione, di cui all'Articolo 50, per l'esecuzione di lavori semplici	15 giorni lavorativi	99%	100%
Tempo massimo di preventivazione, di cui all'Articolo 50, per l'esecuzione di lavori complessi	30 giorni lavorativi	0/0	0/0
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all'Articolo 51	10 giorni Lavorativi	100%	100%
Tempo massimo di attivazione della fornitura di cui all'Articolo 53	10 giorni lavorativi	99%	100%
Tempo massimo di disattivazione della fornitura s u richiesta del cliente finale di cui all'Articolo 54	5 giorni lavorativi	98%	99%
Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità di cui all'Articolo 55	2 giorni feriali	95%	97%
Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità di cui al comma 53.5	2 giorni feriali	100%	100%
Tempo massimo di verifica del gruppo di misura s u richiesta del cliente finale di cui all'articolo 56	20 giorni lavorativi	100%	100%
Tempo massimo di sostituzione del gruppo di misura guasto di cui all'articolo 57	5 giorni lavorativi	100%	100%
Tempo massimo di verifica della pressione di fornitura di cui all'Articolo 58	10 giorni lavorativi	100%	n.a.

Tempo massimo di ripristino del valore conforme della pressione di fornitura di cui all'articolo 59	1 giorno	100%	n.a.
Fascia di puntualità per appuntamenti di cui all'Articolo 62 (inclusi gli appuntamenti posticipati di cui	2 ore	100%	100%

Livelli specifici e generali di qualità commerciale (tempo di messa a disposizione del venditore di dati tecnici)

Richiesta	Livello specifico/generale	% reti 2022	% reti 2023
Reclami e richieste di informazioni scritti o procedura di conciliazione paritetica (dati acquisibili con lettura gruppo di misura)	6 giorni lavorativi	100%	100%
Reclami e richieste di informazioni scritti o procedura di conciliazione paritetica (altri dati tecnici)	6 giorni lavorativi	89%	100%
Reclami e richieste di informazioni scritti o procedura di conciliazione paritetica (altri dati tecnici complessi)	12 giorni lavorativi	83%	100%
Reclami/richieste ricevute dal venditore per telefono (dati acquisibili con lettura del gruppo di misura)	6 giorni lavorativi nel 95% dei casi	100%	100%
Reclami/richieste ricevute dal venditore per telefono (altri dati tecnici semplici)	6 giorni lavorativi nel 95% dei casi	86%	100%

Livelli generali di qualità commerciale del servizio di distribuzione

Indicatore	Livello generale	% reti 2022	% reti 2023
Percentuale minima di richieste di esecuzione di lavori complessi realizzati entro il tempo massimo di 60 giorni lavorativi di cui all'Articolo 52	90%	n.a.	n.a.
Percentuale minima di risposte motivate a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni relativi al servizio di distribuzione comunicate entro il tempo massimo di 30 giorni di cui all'Articolo 60	95%	100%	100%

Indennizzi automatici base per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità

Indicatore	Clienti finali con gruppo di misura fino alla classe G 5	Clienti finali con gruppo di misura dalla classe G 10 alla classe G 25	Clienti finali con gruppo di misura dalla classe G40
Mancato rispetto del tempo massimo di preventivazione, di cui all'Articolo 50, per l'esecuzione di lavori semplici	euro 35,00	euro 70,00	euro 140,00
Mancato rispetto del tempo massimo di preventivazione, di cui all'Articolo 50, per l'esecuzione di lavori complessi	euro 35,00	euro 70,00	euro 140,00
Mancato rispetto del tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all'Articolo 51	euro 35,00	euro 70,00	euro 140,00
Mancato rispetto del tempo massimo di attivazione della fornitura di cui all'Articolo 53	euro 35,00	euro 70,00	euro 140,00

Mancato rispetto del tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale di cui all'art. 54	euro 35,00	euro 70,00	euro 140,00
Mancato rispetto del tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità di cui all'art. 55	euro 35,00	euro 70,00	euro 140,00
Mancato rispetto del tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità di cui al comma 53.5	euro 35,00	euro 70,00	euro 140,00
Mancato rispetto del tempo massimo di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale di cui all'articolo 56	euro 35,00	euro 70,00	euro 140,00
Mancato rispetto del tempo massimo di sostituzione del gruppo di misura guasto di cui all'articolo 57	euro 35,00	euro 70,00	euro 140,00
Mancato rispetto del tempo massimo per la verifica della pressione di fornitura di cui all'Articolo 58	euro 35,00	euro 70,00	euro 140,00
Mancato rispetto del tempo massimo di ripristino del valore conforme della pressione di fornitura di cui all'articolo 59	euro 35,00	euro 70,00	euro 140,00
Mancato rispetto della fascia di puntualità per appuntamenti di cui all'Articolo 62 (inclusi gli appuntamenti posticipati di cui all'Articolo 64)	euro 35,00	euro 70,00	euro 140,00
Mancato rispetto della raccolta della misura per misuratore accessibile di cui all'articolo 63	Euro 35,00		

Indicatori di sicurezza del servizio di distribuzione

Indicatore	Livello specifico /generale	% reti 2022	% reti 2023
Percentuale annua di rete in alta e media pressione sottoposta a ispezione	100% in 3 anni mobili	45%	41%
Percentuale annua di rete in bassa pressione sottoposta a ispezione	100% in 4 anni mobili	40%	31%
Numero annuo convenzionale di misure del grado di odorizzazione del gas per migliaio di clienti finali	min. 21	63,38	63,63
Tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento	120 secondi nel 90% dei casi	96%	97%
Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento	60 minuti nel 90% dei casi	100%	100%
potenziale protezione catodica	coefficiente Kt>60	83	83

CONTESTO DI RIFERIMENTO	
Oggetto dell'affidamento	<p>La gestione della piscina comunale si configura come concessione di un servizio pubblico locale (TAR Lombardia sentenza 4/2024, che richiama sentenze Consiglio di Stato 858/2021 e 5915/2021)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Concessione, da parte del Comune al Concessionario, della realizzazione dei lavori complementari di cui al progetto esecutivo denominato "Demolizione degli ex-spogliatoi femminili e realizzazione nuovo impianto sportivo, ricostruzione vasca scoperta c/o impianto natatorio, Novi Ligure (AL)"; - gestione unitaria del plesso immobiliare della piscina comunale coperta, delle vasche scoperte e relative pertinenze; - previsione di ulteriori soluzioni progettuali con particolare riferimento alla riparazione e/o manutenzione straordinaria delle vasche scoperte tali da garantire l'equilibrio gestionale dell'impianto stesso, previa la progettazione definitiva ed esecutiva da redigersi a spese e cura del Concessionario.
Importo dell'affidamento	<p>Valore complessivo e su base annua del servizio affidato. Sulla scorta della previsione convenzionale di cui all'art. 13 della citata convenzione del 18 luglio 2002, il corrispettivo della concessione della gestione, e per tutto il periodo della medesima gestione, è rappresentato dai lavori e dal loro costo che la società si obbliga ad eseguire (...); ne discende che: il valore convenzionale dell'opera realizzata viene quantificato in complessivi euro 3.036.766,56 sulla scorta delle due convenzione sottoscritte con il concessionario e specificatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valore convenzionale piscina estate inverno (Convenzione 18 luglio 2002): euro 2.024.511,04 (con contribuzione in capo all'Amministrazione comunale: euro 1.032.913,80) - Valore convenzionale interventi per "Demolizione degli ex spogliatoi femminili e realizzazione nuovo impianto sportivo – Ricostruzione vasca scoperta c/o impianto natatorio Novi Ligure" – "2° Lotto (Convenzione 15 giugno 2007): euro 1.012.255,52 (con contribuzione in capo all'Amministrazione comunale mediante n. 10 rate annue ciascuna di euro 74.880,00) - Variante, relativa ad opere da realizzarsi all'interno dell'impianto natatorio coperto funzionali alla costruzione degli spogliatoi femminili e maschili: euro 303.724,33 con onere integralmente a carico del Concessionario <p>Nell'esercizio 2023 non è previsto alcun onere diretto a carico del Comune di Novi Ligure</p>
Tipologia dell'affidamento	Concessione e "Project financing"
Modalità di affidamento	concessione di progettazione ed esecuzione dei lavori concernenti la costruzione della piscina comunale coperta di Novi Ligure, la manutenzione delle vasche scoperte, con gestione della medesima
Durata dell'affidamento	La gestione del plesso immobiliare della piscina comunale coperta, delle vasche scoperte e relative pertinenze (...) ha avuto inizio in data 18/07/2002 e avrà termine di 60 (sessanta) anni, secondo le risultanze del piano economico finanziario asseverato
Contesto giuridico	<ul style="list-style-type: none"> - Legge 109/1994 e s.m.i. nel periodo di affidamento del Project Financing - D.L 72/2004 convertito in legge 128/2004 - Legge 289/2002 - Legge n. 186/2004 - Dlgs. 163/2006 - Dlgs. 175/2016 - Dlgs. 50/2016 (ora dlgs.36/2023)

Indicatori		
Gli indicatori di qualità pubblicati sul portale ANAC – Autorità nazionale anticorruzione ex artt. 7 e 8 del d.lgs. 201/2022 applicabili al servizio in oggetto sono i seguenti:		
Qualità contrattuale		
Descrizione indicatore	Tipologia indicatore	Risultanze
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	Canali web - Segreteria/Accoglienza Social Media
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	Immediato
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	Immediato
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	Immediato
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	24/48 h
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	Immediato
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	24/48 h
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	Orario
Carta dei servizi	quantitativo	NP
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	Carte di credito/debito, carte prepagate, contanti – sono presenti modalità di rateizzazione trimestrali del settore sportivo agonistico
Qualità tecnica		
Descrizione indicatore	Tipologia indicatore	Risultanze
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, e in particolare la formazione, la preparazione, e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica attraverso l'attività di sviluppo muscolare nonché la promozione, l'organizzazione e la gestione di scuole federali e non, di gare, tornei e ogni altra attività agonistica in genere a esse collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti, con particolare riferimento alle discipline acquatiche del nuoto, della pallanuoto, dei tuffi, del nuoto artistico, del nuoto di fondo, nuoto per salvamento, del nuoto pinnato, del nuoto subacqueo, del triathlon, delle attività ginnico-motorie acquatiche

Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	Materiale tecnico didattico (tavolette – infragambe – tubi – palloni – campo pallanuoto)
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	Piano di autocontrollo interno sotto il profilo igienico sanitario in ottemperanza al Protocollo d'intesa Stato-Regioni e Regolamento attuativo Regione Piemonte. A titolo esemplificativo campionamento acqua di vasche a cadenza di 2h per il monitoraggio di Temperatura, Cloro Libero, Cloro Combinato e PH.
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	Decreto del Ministero dell'Interno del 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" Impianto Natatorio categoria A1 - è obbligatoria, per le piscine ad uso pubblico, la presenza dell'assistente bagnanti abilitato per il periodo di apertura al pubblico in forma libera.
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	L'impianto natatorio assolve a tutte le prescrizioni in materia di accesso ai disabili – non sono preseti barriere architettoniche. L'accesso alle vasche natatorie è garantito dalla presenza di ausilio medico meccanico con operatore sempre garantito
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, e in particolare la formazione, la preparazione, e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica attraverso l'attività di sviluppo muscolare nonché la promozione, l'organizzazione e la gestione di scuole federali e non, di gare, tornei e ogni altra attività agonistica in genere a esse collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti, con particolare riferimento alle discipline acquatiche del nuoto, della pallanuoto, dei tuffi, del nuoto artistico, del nuoto di fondo, nuoto per salvamento, del nuoto pinnato, del nuoto subacqueo, del triathlon, delle attività ginnico-motorie acquatiche
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico		
Descrizione indicatore	Tipologia indicatore	Risultanze

Agevolazioni tariffarie	quantitativo	Sono presenti agevolazioni tariffarie nei confronti di categorie quali: - Gratuità per portatori di disabilità certificata non inferiore al 77%; - Over 65, militari e universitari in misura pari al 10%
Accessi riservati	quantitativo	Non rilevato
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	qualitativo e/o quantitativo	Il servizio pubblico viene garantito per un numero non inferiore a: - 330 gg/anno; - 10 h/giorno periodo feriale; - 5 h/giorno prefestivo e festivo ad eccezione delle festività da calendario.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Caratteristiche del servizio

Il project financing e la relativa concessione di servizio concernono:

- concessione, da parte del Comune al Concessionario, della realizzazione dei lavori complementari di cui al progetto esecutivo denominato "Demolizione degli ex-spogliatoi femminili e realizzazione nuovo impianto sportivo, ricostruzione vasca scoperta c/o impianto natatorio, Novi Ligure (AL)";
- gestione unitaria del plesso immobiliare della piscina comunale coperta, delle vasche scoperte e relative pertinenze;
- previsione di ulteriori soluzioni progettuali con particolare riferimento alla riparazione e/o manutenzione straordinaria delle vasche scoperte tali da garantire l'equilibrio gestionale dell'impianto stesso, previa la progettazione definitiva ed esecutiva da redigersi a spese e cura del Concessionario.

Tra i principali obblighi in capo al concessionario si annovera:

- La progettazione definitiva ed esecutiva, architettonica e strutturale ed impiantistica in conformità alle normative vigenti;
- L'edificazione della piscina Comunale coperta, dotandola degli arredi che costituiscono la pertinenza della medesima piscina e la manutenzione delle vasche scoperte, come risultanti dal progetto esecutivo;
- Il pagamento degli oneri relativi all'espletamento della funzione di Direzione Lavori e prestazioni professionali connesse
- L'esecuzione di collaudi
- L'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni e i nullaosta per l'esercizio dell'impianto
- La consegna dell'immobile e dei relativi impianti, pertinenze e dipendenze al comune, al termine del periodo di concessione.

Il Concessionario gestisce l'attività natatoria a favore dell'utenza, indirettamente, avendo perfezionato un contratto di affitto d'azienda, attraverso il quale il terzo Conduttore gestisce le vasche coperte e scoperte, con l'osservanza delle obbligazioni di cui al citato art. 7 della Convenzione del 18 luglio 2002. (Profili tariffari)

Il Concessionario coerentemente all'impostazione del Piano economico finanziario di Project financing, non gestisce direttamente l'attività natatoria all'interno del plesso, ma attraverso appositi contratti di affitto d'azienda ed affitto commerciale lucrando ricavi dalla locazione:

- delle vasche natatorie coperte/scoperte
- dei locali finalizzati alla ristorazione
- del centro fitness – benessere (oggi assoggettato a procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un nuovo Conduttore)
- altri spazi commerciali.

gestendo i rapporti con i Conduttori dei diversi plessi.

Obiettivi finali del servizio

Anemos s.s.d.a.r.l. non garantisce la fruizione della pratica sportiva direttamente all'Utenza, ma per il tramite dei Conduttori quali controparti dei vigenti contratti di locazione; tuttavia, relativamente all'impianto natatorio inverno/estate sussistono

- Agevolazioni tariffarie per fasce d'utenza deboli
- Accessi/corsi per soggetti diversamente abili
- Pacchetti mensili per libera balneazione/corsi di nuoto
- Reception/accoglienza presente in loco a disposizione dell'Utenza

Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni

Le obbligazioni convenzionali sono eseguite dal Concessionario, nel rispetto delle pattuizioni convenute e con il supporto della capogruppo ACOS S.p.a.

Monitoraggio

Il Monitoraggio è effettuato da parte del Comune di Novi Ligure in base al Regolamento per il controllo delle società partecipate approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 32 del 27 aprile 2021

ELEMENTI NECESSARI alla relazione annuale di cui all'art. 30 Dlgs 201/2022

<i>Soggetto affidatario</i>	Anemos s.s.d.r.l.
<i>Oggetto sociale</i>	Art. 3 Statuto: "La società ha per oggetto, in Italia ed all'estero, la realizzazione e la gestione di impianti sportivi....."
<i>Tipo di partecipazione</i>	Di secondo livello
<i>Società tramite</i>	Acos S.p.A.
<i>Quota di partecipazione (primo livello)</i>	64,31%
<i>Quota di partecipazione società tramite</i>	97,72%
<i>Quota di partecipazione (secondo livello)</i>	62.84%
Concreto andamento del servizio affidato dal punto di vista economico (negli ultimi tre anni).	Vedi tabella A
Rappresentazione della situazione dal punto di vista della qualità del servizio	Non rilevato
Situazione rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio	Le obbligazioni convenzionali sono eseguite dal Concessionario, nel rispetto delle pattuizioni convenute e con il supporto della capogruppo ACOS S.p.a.
Oneri annuali a carico dell'ente per l'erogazione del servizio	Nessun onere
Situazione rispetto agli indicatori di cui agli articoli 7 e 8 del Dlgs 201/2022 (vedi allegato 02)	Per il servizio sono stati definiti indicatori ex artt. 7 e 8 D. Lgs. n. 201/2022.

Vengono sintetizzati nello schema sotto riportato (Tabella A) i principali indicatori di natura economico finanziaria e patrimoniale di Anemos s.s.d.a.r.l. per il triennio 2021 – 2023:

Anemos s.s.d.r.l..	31/12/2023	%	31/12/2022	%	31/12/2021	%
Valore produzione	376.907	100%	542.429	100%	449.074	100%
Margine operativo lordo (M.O.L.)	170.394	45%	145.026	27%	736	0%
Reddito operativo (Ebit)	67.065	18%	42.719	8%	-48.567	-11%
Utile lordo d'esercizio	819	0,2%	-4.465	-1%	-105.835	-24%
Utile netto d'esercizio	1.135	0,3%	217	0%	-61.396	-14%

Capitale Investito Netto	3.393.730	100%	3.175.208	100%	3.141.773	100%
Patrimonio netto complessivo	1.023.400	30%	1.022.265	32%	1.022.048	33%
Posizione finanziaria netta	2.370.330	70%	2.152.943	68%	2.118.661	67%

La saturazione dell'Utenza, in particolare presso l'impianto coperto si attesta attorno al 98% della disponibilità.

6

GESTIONE TEATRO ROMUALDO MARENCO

CONTESTO DI RIFERIMENTO
Oggetto dell'affidamento
Gestione del Teatro secondo la previsione statutaria della Fondazione Marengo
Importo dell'affidamento
non è determinato in sede contrattuale è contribuito annuo sulla scorta della rendicontazione del servizio svolto
Tipologia dell'affidamento
diretto
Contratto di servizio - Determinazione n. 27/203 del 9/03/2006
Modalità di affidamento
Determinazione n. 27/203 del 9/03/2006
Durata dell'affidamento
Come da statuto della Fondazione Marengo
Contesto giuridico
Affidamento alla Fondazione della gestione del Teatro Marengo sulla scorta dell'atto fondativo della Fondazione stessa che ha tra i diversi scopi la gestione della stagione teatrale e la ristrutturazione dell'immobile e la sua conservazione e valorizzazione.
Indicatori (solo per parcheggi, servizi cimiteriali, illuminazione votiva, impianti sportivi, trasporto scolastico)
Per il servizio non sono stati definiti indicatori ex artt. 7 e 8 D. Lgs. 2021/2022.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Caratteristiche del servizio
La Fondazione non ha scopo di lucro e opera sul territorio della Regione Piemonte, gestendo il Teatro Romualdo Marengo, teatro storico ottocentesco a tre ordini di palchi.
Lo scopo della Fondazione è la diffusione della cultura teatrale e musicale, la promozione, la ricerca e lo studio nel campo delle discipline dello spettacolo con particolare riferimento alla musica ed al teatro.
Obiettivi specifici della Fondazione:
- recupero strutturale e funzionale dell'immobile adibito a sede del Teatro Romualdo Marengo di Novi Ligure;
- la gestione del medesimo Teatro Romualdo Marengo;
- la salvaguardia e la conservazione del nome, dell'immagine e del patrimonio artistico, storico, musicale del Teatro Romualdo Marengo di ogni manifestazione dal medesimo allestita;
- la progettazione e la realizzazione di allestimenti scenici;
- la realizzazione di spettacoli teatrali, lirici, musicali in genere, di concerti e balletti, nonché la realizzazione di spettacoli e manifestazioni cinematografiche e multimediali;
- la predisposizione e la gestione delle strutture per la formazione professionale del personale artistico;

- la promozione della ricerca storico artistica in campo teatrale, lirico, musicale in genere e della danza;
- la promozione di mostre, convegni, manifestazioni culturali in genere;
- la pubblicazione di opere editoriali, audio-video, con carattere scientifico o divulgativo, che illustrino e documentino la storia del teatro, della musica, della danza, ovvero singoli eventi artistici;
- la collaborazione con università, accademie, conservatori, istituzioni concertistiche, centri musicali, altri enti comunque costituiti operanti nei settori suddetti, allo scopo di formazione artistica e di promozione.

Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni

Sulla base del Contratto di servizio (Determinazione n. 27/203 del 9/03/2006) la Fondazione si impegna a:

(art. 3 comma 1) curare l'organizzazione, la gestione e la direzione artistica della stagione teatrale sulla base di un programma annuale concordato con il comune;

(Art. 6 comma 2) entro il mese di ottobre di ogni anno sottopone al Comune, che lo approva e lo trasmette alla Fondazione entro il successivo 15 dicembre, il programma annuale delle attività per l'esercizio successivo, allegando il relativo budget economico finanziario analitico.

Monitoraggio

RENDICONTAZIONE ANNO 2023

Con comunicazione PEC protocollo nr. 40569 dell'11/12/2023 la Fondazione Teatro Marengo ha trasmesso:

- Budget analitico
- Convenzione con Fondazione Piemonte dal Vivo
- Accordo transattivo con Fondazione Piemonte dal Vivo
- Programma annuale delle attività comprensivo del Concerto di Capodanno
- 3 concerti di stagione musicale
- Prosa fuori stagione
- *La domenica dei bambini* con collaborazione diretta con il Comune, comprendente la proposta di tariffe per i suddetti spettacoli
- Relazione di programma
- Verbale del Consiglio di amministrazione.

ELEMENTI NECESSARI alla relazione annuale di cui all'art. 30 Dlgs 201/2022

<i>Soggetto affidatario</i>	Fondazione Teatro Marengo
<i>Oggetto sociale</i>	Art 3 statuto: "[...] La Fondazione ha specificamente ad oggetto: - il recupero strutturale e funzionale dell'immobile adibito a sede del Teatro Romualdo Marengo di Novi Ligure; - la gestione del medesimo Teatro Romualdo Marengo di Novi Ligure; [...]"
<i>Quota di partecipazione (bilancio consolidato 2023)</i>	58,83%
Concreto andamento del servizio affidato dal punto di vista economico (negli ultimi tre anni)	Incassi non comunicati
Rappresentazione della situazione dal punto di vista della qualità del servizio	Anno 2023: nr. spettatori 6.600
Situazione rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio	Svolgimento della stagione teatrale di prosa - eventi e stagione di prosa per bambini
Oneri annuali a carico dell'ente per l'erogazione del servizio	Anno 2023: € 100.000,00

Situazione rispetto agli indicatori di cui agli articoli 7 e 8 del Dlgs 201/2022 (vedi allegato 02)	Non previsti
---	--------------

CONSIDERAZIONI FINALI

La seconda ricognizione dei servizi pubblici locali costituisce un nuovo step del lavoro iniziato l'anno scorso, da svolgere in progressione. Rispetto alla rilevazione precedente, la prima, la ricognizione di quest'anno contiene elementi di riflessione che hanno di fatto mutato il perimetro oggettivo dei servizi soggetti a rilevazione.

In questo contesto appare opportuno riportare i chiarimenti forniti dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in merito al perimetro dei servizi pubblici locali rilevanti ai sensi della norma che disciplina i servizi pubblici locali a rilevanza economica e regola il presente adempimento, svolgendo alcune considerazioni ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/1990 e alla luce dei principi pro-concorrenziali che governano la materia dei servizi pubblici locali, di cui al citato decreto di riordino.

Sulla nozione di "servizi pubblici locali di rilevanza economica", l'Autorità introduce una definizione che si identifica con quella di matrice europea di "servizi di interesse economico generale di livello locale".

La norma definisce innanzitutto tali servizi come *"erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato"*, riprendendo la analoga definizione contenuta nel d.lgs. n. 175/2016 (recante il *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*, c.d. "TUSPP"), nonché la nozione di attività economica elaborata da tempo dalla giurisprudenza e dalla prassi eurounitaria e gli indirizzi già espressi dalla Corte costituzionale. Vi rientra, quindi, qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato da parte di un'impresa – a prescindere dalla natura del soggetto esercente e dalle sue modalità di finanziamento - e che garantisca un *"corrispettivo"* al prestatore.

Il conseguimento di un *"corrispettivo"* implica che il servizio abbia dunque carattere economico, ossia che l'attività sia retribuita al prestatore, fermo restando che, come costantemente precisato dalla giurisprudenza eurounitaria, non occorre che il prestatore ottenga un utile o un guadagno, né importa chi lo retribuisca per detto servizio. La nozione di attività economica elaborata dalla giurisprudenza eurounitaria sembra quindi apparire più ampia rispetto al concetto finalistico di *"redditività"* utilizzato dal giudice amministrativo.

L'articolo 2 evidenzia poi la ulteriore necessità, ai fini della qualificazione di un'attività come servizio di interesse economico generale di ambito locale, della presenza di una condizione di, anche parziale, fallimento di mercato, vale a dire di insufficienza o inadeguatezza del mercato rispetto all'erogazione della prestazione. Infine, la norma indica che tali servizi, ove non previsti (e definiti di rilevanza economica) dalla legge, sono individuati dal singolo ente locale, valorizzando il carattere della necessità - e quindi della doverosità - della prestazione rispetto alla finalità di soddisfazione delle esigenze della collettività di riferimento. In tal modo la norma permette agli enti locali di essere interpreti dei principali bisogni delle rispettive collettività territoriali e anticipa la facoltà - ad essi espressamente riconosciuta dal successivo articolo 10 del medesimo d.lgs. n. 201/2022 - di ampliare il perimetro dei servizi pubblici locali di competenza.

La stessa lettera del d.lgs. n. 201/2022 ribadisce, dunque, il carattere dinamico della distinzione tra attività economiche e non economiche, non essendo possibile fissare aprioristicamente un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di rilevanza economica o meno, dovendo piuttosto prendersi in considerazione i servizi già previsti dalla legge ed eventualmente la soluzione organizzativa che l'ente locale ha adottato - nel caso concreto - per rispondere alle esigenze dei cittadini del proprio territorio.

Va a tale riguardo considerato che il citato articolo 10 del d.lgs. n. 201/2022 prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possano istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti e ad essi attribuiti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali. In ossequio ai principi di libero mercato e di libera concorrenza, che - sulla base del principio di proporzionalità - impongono all'Amministrazione di valutare come prima opzione quella meno restrittiva per la libera iniziativa economica e di consentire quindi la c.d. *"concorrenza nel mercato"* (senza limitazione del numero degli operatori ammessi a svolgere una

determinata attività), prima di giungere all'istituzione di un servizio pubblico, attribuendo un diritto speciale o esclusivo, l'ente locale è tenuto a verificare se le imprese operanti sul mercato non siano già in grado di assicurare adeguatamente la soddisfazione dei bisogni della collettività.

Del resto, anche la giurisprudenza amministrativa ribadisce che la definizione di "servizio economico di interesse generale" sia da apprezzare caso per caso.

Nel quadro appena delineato, trova collocazione anche l'articolo 18 del d.lgs. n. 201/2022 a norma del quale gli enti locali possono attivare con enti del terzo settore rapporti di partenariato per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica, motivando la loro scelta nell'ambito della relazione di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 201/2022.

La norma prevede dunque la possibilità che anche i servizi tradizionalmente *non profit*, quali i servizi "sociali, socioassistenziali e culturali", a determinate condizioni, possano ricondursi alla categoria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con ciò confermando la necessità di condurre caso per caso la valutazione sulla rilevanza economica o meno del servizio.

In tale scenario, estremamente dinamico, questo secondo appuntamento può senz'altro costituire un nuovo momento di riflessione a supporto delle future scelte di governance politica in ordine all'istituzione e alla modalità di gestione dei servizi alla propria comunità, con la giusta attenzione alla scelta del migliore modello di organizzazione interna per l'assolvimento delle attività di programmazione, controllo e pubblicità disciplinate dalla normativa vigente.

Nel primo, come nel secondo caso, occorrerà uno sforzo quantitativo e qualitativo, per implementare e rendere strutturale un sistema atto a rispondere adeguatamente alle disposizioni del D.Lgs 201/2022.